

lavoro, che gli è lasciato, nell'ingranaggio economico della proprietà privata, sotto forma di salario o di stipendio.

Sicchè sui banchi degli accusati — se pur vi sia qualche figlio di borghese, che si è fatto transfuga della sua classe, lasciandone i privilegi per confondersi col proletariato nell'opera di redenzione, così come alla vigilia della rivoluzione francese, degli aristocratici come Mirabeau e degli ecclesiastici come Sieyès lasciarono le loro classi privilegiate per difendere e propugnare l'avvento della borghesia — sta in fatto però che tutti questi giudicabili vivono del proprio lavoro, manuale o intellettuale e non appartengono alla classe che ha il dominio economico e politico, per quanto possano appartenere a ceti diversi della classe lavoratrice.

Così del resto nella classe dominante il ceto dei capitalisti industriali si distingue da quello dei proprietari di terra e tutte le lotte dei partiti politici ortodossi, di liberali e di conservatori, di protezionisti e di liberisti, di agrari e di industriali, non sono appunto che il riflesso di quella distinzione dei due ceti, che nel grande ciclo de' fondamentali interessi comuni di classe dominante, hanno parziali disaccordi nel giro interno dei loro interessi di ceti economicamente distinti. Così come i professionisti hanno condizioni e interessi parzialmente distinti da quelli degli operai industriali e questi dai contadini, pur tutti essendo nello stesso girone dei diseredati, che ha nome di proletariato, essenzialmente diverso per l'avvenuta sua espropriazione dei mezzi di lavoro, così nelle condizioni economiche come negli atteggiamenti morali e sociali, dagli artigiani del medio evo. Questi, infatti, nelle loro corporazioni, malgrado i diversi gradi di maestro, operaio e apprendista, avevano tutti una certa comproprietà degli strumenti e dei prodotti del lavoro. Mentre, coll'avvento della borghesia (nel secolo XVI in Olanda, nel XVII in Inghilterra, nel XVIII in Francia e nel XIX nel resto d'Europa) e coi progressi del macchinismo industriale, che ha dato tanto e sì rapido sviluppo al capitalismo, i lavoratori sono stati espropriati degli strumenti del lavoro, creandosi la nuova figura del proletario, cioè dell'operaio che ha per vivere la sola forza del suo lavoro, venduto giorno per giorno quando trova un capitalista che la compri.

Lotta di classe, adunque: che significa difesa ed espansione dei propri interessi economici, politici e morali secondo le proprie condizioni di sfruttatori o di sfruttati; ma non significa però necessariamente *lotta violenta* e punibile, se il P. M. stesso ha dichiarato che i giudici, per esempio, che sono anch'essi professionisti a servizio della classe dominante, *lottano* ogni giorno per l'applicazione della legge, appunto perchè lottare, malgrado il pregiudizio comune non vuol

dire sempre fare a pugni o alle coltellate, ma significa intendere al raggiungimento di uno scopo con quei mezzi, che dianzi ho già dimostrato essere, nel programma socialista, lontani da ogni illusione impulsiva delle vie di fatto e della muscolare violenza.

Ed è tanto vero questo che la Camera dei deputati quando assenti alle leggi eccezionali proposte da Crispi, l'antico cospiratore mazziniano, cancellò tuttavia dal progetto della legge la punibilità della *lotta di classe* riconoscendone così l'intrinseca legittimità, per sostituirvi la condanna del sovvertimento *per vie di fatto*.

Ma è appunto qui, soggiunge il P. M., che si annida la vostra punibilità: perchè se anche voi teoricamente illustrate e predicate la lotta di classe, il risultato della vostra propaganda è però l'odio di classe, onde il pericolo sociale, che le leggi penali intendono di reprimere.

Senonchè, ancora una volta, l'ingegnosità del nostro avversario non può forzare la realtà delle cose e nascondere od annerbiare ai vostri occhi, o signori del Tribunale, se non siete prevenuti da qualche preconetto, questo fatto incontestabile, che l'odio dei poveri contro i ricchi, dei proletari contro la borghesia, esisteva anche prima della propaganda socialista, perchè germogliava irrefrenabile dalle secolari e continuate ingiustizie ed oppressioni, onde il dolore si converte nell'exasperazione dell'animo e può traboccare nelle violenze personali.

Basta sfogliare, o signori del Tribunale, una qualunque raccolta di proverbi — che distillano nel lambicco secolare della comune coscienza i sentimenti e le riflessioni del popolo — per trovarvi a decine i motti che questo rancore tra dominati e dominanti, documentano in mille forme.

Ma allora quest'odio di classe non siamo noi socialisti a crearlo; che anzi, al caso, anche in questo noi compiamo opera mitigatrice di ogni violenza per quanto alimentatrice di vera energia cosciente nelle masse popolari, quando insegnamo che la miseria non è colpa personale di questo o quel capitalista o proprietario, contro cui si debba sfogare la vendetta personale; ma è l'effetto del sistema economico e sociale, cui bisogna sostituire, per le leggi fatali della storia, un assetto migliore e veramente umano. Tanto è vero che nei paesi e nelle campagne dove la coscienza socialista è più sviluppata tra gli operai e i contadini, gli stessi rappresentanti del P. M. ne' loro discorsi inaugurali, come a Reggio Emilia e a Mantova, hanno riconosciuto che i delitti per vendetta personale, come il taglio doloso delle viti, le aggressioni e via dicendo sono dimi-

nuiti, perchè i lavoratori si sono persuasi, per la nostra propaganda, che è inutile prendersela cogli individui, mentre ogni avversione deve organizzarsi contro il sistema generale. Sarebbe come se i commercianti dell'eccessivo, dissanguante fiscalismo volessero incolpare l'agente delle imposte e non la politica generale del governo, che non ha risparmi per le spese improduttive del militarismo e non ha soldi per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'industria.

Certo anche fra i proprietari e i capitalisti vi sono delle differenze personali di minore o maggiore durezza di trattamento, così come fra i cani girovaganti c'è l'allegro barbone ed il feroce bulldog; ma all'infuori di superficiali differenze, che pur molte volte determinano così diversa cordialità di rapporti fra proprietari e lavoratori, il sistema della proprietà individuale permane nei suoi effetti di sfruttamento, di disoccupazione e di miseria ed è vano prendersela con Tizio o con Caio, anzichè organizzare le forze proletarie all'uso cosciente delle pubbliche libertà, che la borghesia, sia pure a malincuore, non può ora completamente rinnegare, se per esse e con esse le fu concesso il battesimo della storia civile.

Certo fra i miseri, gli oppressi, i malnutriti ci può essere qualcuno che invece di piegarsi al servilismo innato o alle proteste ultime del suicidio, prorompa in qualche fatto di aggressione personale, da Ravachol a Caserio; ma allora si tratta di un fatto eccezionale, dovuto al fanatismo sociale, come fatti consimili si ebbero in tutte le epoche, per fanatismo politico da Orsini ad Ageslao Milano, o per fanatismo religioso da frate Clement a Ravailac.

E come sarebbe stolto ritener responsabile il partito cattolico degli eccessi di un frate fanatico e regicida, così sarebbe ingiusto attribuire alla propaganda socialista la colpa di questi scoppi di odio violento, come sarebbe assurdo punire il chimico che ha scoperto il veleno o il meccanico che ha costruito il revolver, del veneficio o dell'omicidio, che altri, per condizioni sue personali di animosità o di fanatismo, potesse commettere.

Sicchè, volendo anche tenerci nel campo tecnicamente giuridico, noi potremmo opporre all'accusa del P. M. questa risposta, che se anche l'odio di classe nascesse come conseguenza indiretta, non volendolo noi nè predicandolo direttamente, si avrebbe il caso di un reato colposo, involontario ma non di un reato doloso, qual'è configurato nell'art. 247 dal Codice penale; sicchè per il reato colposo non ci sarebbe punibilità mancando l'espressa disposizione di legge.

Ma all'infuori di queste giuridiche disposizioni, l'essenziale verità è in questo momento, che non la nostra propaganda genera e mantiene l'odio degli oppressi contro gli oppressori, ma la serie

ostinata e quotidiana degli abusi e soprusi, come quelle del domicilio coatto e del carcere per reato di pensiero contro giovani integri di vita, ma ribelli nella loro coscienza contro le iniquità del mondo presente.

Sono le persecuzioni, come quella veramente vergognosa balzata dalle pagine di questo processo e commessa dalla polizia contro l'imputato Peduzzi, che fu inviato al manicomio di Roma, non sapendo trovar altro modo di togliergli la libertà e nel manicomio per commiserazione trattenuto due mesi, sebbene riconosciuto non pazzo, solo per sottrarlo ai pericoli di una traduzione forzata al suo lontano paese nativo, nel rigore invernale, a lui minacciata dalla polizia, malgrado l'inferma salute — quasi che ora gli italiani siano ridiventati stranieri da una provincia all'altra ed abbiano anche perduti, se socialisti, i diritti elementari che l'umanità concede anche ai nemici in guerra!

Ed allora, liberatoci così il cammino dagli ingombri che il P. M. cercava di opporci, non rimane che una parola da dire sull'ultima accusa che egli ci muove: intendere cioè i socialisti al sovvertimento degli ordinamenti sociali colle vie di fatto; ed essere quindi punibili non per le loro idee e la loro propaganda, ma per le loro azioni esecutive o preparatorie di quelle vie di fatto.

Orbene, vediamo quali di queste azioni siano state provate dal processo presente e possan servire di base a una condanna, che abbia almeno la giustizia legale per sè.

Tralascio di ripetere, che se la tattica del partito socialista, si ispira agl'insegnamenti scientifici del marxismo che vede nei fenomeni sociali dei fatti naturali procedenti per leggi generali e non per creazioni artificialiste di governanti o di ribelli, questa tattica esclude necessariamente la fede nelle vie di fatto.

Il proletariato è ora la maggioranza di fatto in ogni società; ma o inerte per incoscienza o illuso di vedere i suoi interessi tutelati dalla classe dominante, come se questa non fosse umanamente forzata a tutelare invece i proprii interessi economici — perchè l'agire contro il proprio interesse può essere l'eccezione di qualche individuo ma non può essere la norma di una classe — il proletariato, maggioranza di fatto, non ha la maggioranza di diritto.

Si tratta dunque di diventarla, con quella tattica che fu detta conquista dei pubblici poteri e che consiste non soltanto nella lotta elettorale, ma significa organizzazione cosciente di partito di classe nelle forme economiche e legali delle leghe di resistenza, società cooperative, ecc. e nelle forme politiche della stampa, del diritto elettorale, delle riunioni e via dicendò.

A che servirebbero dunque le vie di fatto per diventare maggioranza di diritto? Evidentemente nella disorganizzazione attuale della più gran parte del proletariato, frutto di secolare ignoranza ed abiezione, le vie di fatto non servirebbero che a ripetere quei salassi, di cui Ippolito Taine mi parlava, sedici anni fa, quando nel cimitero del Père Lachaise a Parigi, mi additava il muro dei comunardi, mitragliati a migliaia, nella speranza, egli mi diceva, di soffocare nel sangue il germe del socialismo francese.

Ma le vie di fatto come non servirebbero ai proletari per affrettare la loro immancabile redenzione, così non servirono alla borghesia francese per soffocare un'idea, che è il prodotto necessario ed incoercibile della passata evoluzione sociale: perchè come la borghesia è germogliata e trionfò sul tronco del feudalismo, così il socialismo germoglia e trionferà sul tronco vitale della borghesia, per legge eterna di trasformazione sociale, che non può arrestarsi ora per cristallizzare nella storia il dominio economico e politico della classe borghese.

La tattica socialista è dunque la più aperta smentita al preteso sovvertimento con vie di fatto, e contro di essa non valgono le citazioni di frasi staccate e personali che il Pubblico Ministero racimolava dalla prefazione di Deville al *Capitale* di Marx, e che, noti il Tribunale, non è stata mai sequestrata e dai resoconti del Congresso socialista di Reggio Emilia, dove il partito ha espresso le sue idee nei deliberati ordini del giorno e non colle frasi più o meno rettoriche sfuggite, per antico vezzo oratorio, a questo o quel congressista, più o meno infiammato.

Vero è che il Pubblico Ministero, mostrava di ritenere sovversive, nel senso criminoso, anche le deliberazioni non dirò sulla « abolizione delle tasse di consumo », nella quale anzi egli dichiarò di essere d'accordo con noi, ma sulla « resistenza e gli scioperi », quasi che resistenza sia sinonimo di ribellione delittuosa e non indichi invece un'organizzazione economica di lavoratori per vendere a miglior prezzo la loro merce-lavoro e sia pure anche collo sciopero, che il Codice vigente riconosce legale quando non sia commesso con violenza o minaccia.

E sono queste le vie di fatto, che voi imputate al partito socialista? Ma esse non sono, evidentemente, che manifestazioni legali di quei brandelli di diritto economico, che la classe lavoratrice ha faticosamente conquistati nel mondo moderno, perchè ogni diritto è una conquista e non nasce per generazione spontanea nè si accorda per ultronea generosità o platonica filantropia dai dominanti.

Tale è appunto la storia, nel secolo XIX delle conquiste giuridiche della classe operaia in Inghilterra, che noi or vediamo rispettosa delle pubbliche libertà di riunione e di associazione, ma che nel primo quarto del nostro secolo fu pure violenta e tirannica contro le società operaie e cedette soltanto, passo passo, di mano in mano che la organizzazione dei *trades-unionisti* si faceva più forte e, nello stesso tempo, i suoi affari di classe dominante si facevano più remuneratori; come fu appunto nella seconda metà del secolo, quando la borghesia inglese conquistava il mercato del mondo con prodigioso arricchimento che la rendeva meno restia a qualche concessione, per quei lavoratori, senza dei quali le sue manifatture sarebbero state colpite di paralisi.

Ma se questa è la tattica del partito socialista italiano, in accordo con quella dei socialisti di tutti i paesi civili, è forse risultato nel processo che le sezioni di Roma e di Albano, cui appartenevano odierni imputati, abbiano seguito tattica diversa e siano realmente trascese o abbiano minacciato di trascendere a vie di fatto?

Il Pubblico Ministero ha veramente cercato di presentarvi qualche parvenza di prova a questo riguardo, ma fatti positivi e precisi non poteva trovarne nel processo, perchè non ce ne furono in realtà.

Se voi prendete le testimonianze, trovate che per la sezione di Roma, il questore e i delegati che son venuti a deporre, nulla hanno detto di preciso, per la semplice ragione che l'attività della sezione si svolgeva sempre in riunioni private e per le pubbliche manifestazioni di essa nè il questore nè i delegati hanno potuto dirvi che mai siasi corso il menomo pericolo per la pubblica sicurezza e nemmeno per la pubblica tranquillità in Roma.

E quanto alla sezione di Albano, il sindaco vi attestò anzi che dovevasi escludere qualsiasi pericolo, chè se qualche apprensione talvolta ci fu nella popolazione, quella era, come disse il teste Sabatini nel « vedere tanti carabinieri » per la sorveglianza di socialisti, che non davano noia ad alcuno.

Ed anzi, per Albano, è risultato che le vie di fatto furono invece realmente adoperate dagli avversari del partito socialista, che abusando della miseria ed incoscienza di taluni lavoratori, li costituirono nella cosiddetta lega dell'ozio e li spinsero a oltraggi e persino a lesioni personali contro i socialisti, per cui vi furono anche processi e condanne!

In Albano, poi, la sezione socialista si radunava in locali concessi dal Municipio e il rapporto del delegato non sa giungere ad altra documentazione della terribile, sovversiva attività che ri-

portando come nelle sale della sezione i soci cantassero « *perfino* l'inno dei lavoratori! ».

Ora è evidente, o signori del Tribunale, che se queste sezioni avessero realmente avuto nelle loro intenzioni le vie di fatto, come giustamente notava or non è molto Edmondo De Amicis, nei ritrovi attuali dei socialisti si sarebbero dovute pur trovare le tracce di preparazione materiale e non solo degli innocui ritratti o dei verbali di sedute.

Senonchè il Pubblico Ministero, persino in questi verbali di sedute è andato cercando i documenti della punibilità dei socialisti e vi ha ricordato quattro ordini del giorno votati dalla sezione di Roma, nel segreto delle sue adunanze.

Il primo di essi si riferisce a Caserio e riconoscendo nel fatto da lui compiuto « un episodio della lotta secolare fra oppressi ed oppressori » riafferma però « i principii e la tattica del partito socialista ».

Ora a me sembra che in ciò appunto, per ragione evidente di contrasto fra la cosiddetta propaganda col fatto degli anarchici individualisti e la tattica dei socialisti, il Tribunale abbia un documento per escludere ogni preteso intendimento di ricorrere alle vie di fatto.

Il secondo ordine del giorno riguardava il boicottaggio contro il magazzino dei fratelli Bocconi, ed io non so veramente come si possa negare il diritto ad una associazione di impegnarsi a non fare acquisti presso una data casa commerciale, per uno od altro motivo di solidarietà, ma sempre nei limiti più rigorosi della libertà commerciale che ci governa.

Il terzo ordine del giorno era un saluto ai condannati dei tribunali militari in Sicilia ed è impossibile vedere in esso al di là della espressione di un sentimento umanitario sia pure di solidarietà nel dolore, qualsiasi intenzione di imitare quelle vie di fatto, che di tanto esagerate, servirono di comodo pretesto per carcerare i promotori della propaganda socialista in Sicilia, colla quale per altro quei tumulti contro gli eccessi del dazio comunale non avevano alcun vero rapporto di causa ad effetto.

Infine il Pubblico Ministero vi leggeva un ordine del giorno proposto dall'avv. Lollini e nel quale s'insisteva sulla necessità di tenere nel settembre scorso, l'annuale nostro Congresso in Imola, dichiarando « di cedere solo alla forza » se il governo, come appunto fece, lo avesse proibito.

Ora, tralasciamo di notare che l'intendimento di « cedere solo alla forza », non mira certamente ad usare vie di fatto nè contro cittadini nè contro funzionari; ma fu anzi per evitare nell'accen-

sione della folla la possibilità di qualche conflitto, troppo comodo ai nostri avversari e inutile alla causa nostra, che il partito socialista decise appunto di non convocare il congresso in Imola, dopo l'arbitraria proibizione del governo.

Tali, o signori del Tribunale, sono le ombre che il Pubblico Ministero vi presentava come elementi di condanna.

E tali sono, così per le sezioni di Roma e di Albano, come per tutto il partito socialista d'Italia, le intenzioni nostre e l'opera nostra.

Rimane ora da vedere se ad esse siano applicabili gli articoli di legge, rubricati nell'atto di citazione.

Quanto all'articolo 5 della legge eccezionale, io debbo anzitutto dichiarare che la sua applicabilità ai socialisti costituisce un atto di vera slealtà da parte del governo, dopo la soppressione della formola « lotta di classe » come elemento punibile e dopo le dichiarazioni dei ministri dell'interno e della giustizia, Crispi e Calenda, che queste leggi eccezionali erano rivolte agli anarchici dalla propaganda col fatto, che giusto nell'anno decorso sollevarono tanto rumore intorno a sè, colle bombe e il pugnale, ma che, senza avvantaggiare l'organizzazione cosciente del proletariato, offersero un comodo pretesto a tutti i governi per infierire nelle persecuzioni e repressioni politiche.

Senonchè, il Tribunale potrebbe anche dire che quelle dichiarazioni ministeriali potevano essere un'arte parlamentare per facilitare l'approvazione della legge; che però questa deve essere applicata secondo le sue disposizioni e la loro adattabilità all'opera dei giudicabili, non contenendo le leggi alcuna riserva sulla sua applicazione ad uno o piuttosto che ad altro partito.

Ed io posso anche consentire in questo ragionamento, perchè siccome questo articolo 5 colpisce le associazioni che « abbiano per oggetto di sovvertire *per vie di fatto* gli ordinamenti sociali », così è evidente da quanto dissi finora, che il programma e la tattica del partito socialista in generale e l'opera speciale delle sezioni di Roma e di Albano non possono essere compresi in questa sanzione, dacchè le vie di fatto non entrano nè nelle nostre intenzioni teoriche nè nella nostra pratica attività.

Rimarrebbero allora gli articoli 247 e 251 del Codice penale invocati dal Pubblico Ministero, a sostegno della sua richiesta di condanna.

Ma l'articolo 247 riguarda una forma di « istigazione a delinquere » ed esige quindi, implicitamente, il deliberato proposito nei giudicabili di eccitare all'odio fra le classi sociali: ciò che invece rimane escluso per ciò che vi dissi sul modo d'intendere la lotta di classe, da parte dei socialisti.

E questo articolo aggiunge anche due condizioni esplicite per la sua applicazione: dapprima la *pubblicità*, la quale non è che sia relativa, come disse il Pubblico Ministero, ma è invece determinata e precisata dalle seguenti disposizioni di legge.

Anzitutto l'articolo 32 dello Statuto riconosce il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, assoggettando alle leggi di polizia soltanto le adunanze « in luoghi pubblici o aperti al pubblico ». Ora luoghi pubblici sono le piazze e le strade, e luoghi aperti al pubblico sono quelli come teatri, chiese, musei, sale, ecc. dove ognuno del pubblico può liberamente entrare o gratuitamente o pagando il prezzo del biglietto.

Ogni altra adunanza è assolutamente privata, anche se avvenisse in luogo ordinariamente aperto al pubblico, ma chiuso in quella circostanza speciale, sì che per entrarvi occorra un invito personale o il permesso del proprietario. Qualunque sia il numero degli intervenuti, poichè nessuna legge vigente lo indica, quando l'ingresso in una sala o teatro non è aperto al pubblico, ma avviene per invito personale, la riunione deve ritenersi privata.

Ora le adunanze delle sezioni di Roma e di Albano avvennero sempre nei loro locali, a porte chiuse, sicchè i funzionari di polizia sorvegliavano ed origliavano di fuori, ma non vi potevano entrare; e manca per questo il primo degli elementi materiali che l'articolo 247 esige.

E manca anche il secondo estremo, del « modo pericoloso alla pubblica tranquillità ».

Sono d'accordo col Pubblico Ministero che con questo la legge non intende che avvengano realmente dei reati; ma credo che l'Auriti, il procuratore generale della Cassazione, dicesse esattamente, nella Commissione di revisione, quando dichiarò che « credeva necessario l'avvenuto turbamento, non nel senso che dall'incitamento siano seguiti dei reati, ma che gli animi siano stati eccitati, per il pericolo che seguano dei reati ».

Nè venga il Pubblico Ministero a parlarci di un pericolo potenziale, anzichè effettivo e reale, perchè il pericolo potenziale è una tale volatilizzazione dell'estremo indicato nell'art. 247, da renderlo completamente irriconoscibile.

Il pericolo è un danno potenziale o possibile.

Ora, dire pericolo potenziale è come affermare le possibilità di una possibilità, di fronte alla quale evidentemente esula quella condizione e garanzia, di oggettività del pericolo, che è stata espressamente nelle intenzioni del legislatore.

La relazione ministeriale, a proposito dell'art. 247, diceva appunto: « L'incitamento all'odio fra le diverse classi sociali, espresso

in modo così assoluto (com'era nel progetto precedente) mi parve troppo generico e pericoloso, non essendo difficile ravvisare gli estremi del reato in *una semplice espressione di sentimenti avversi ad una determinata classe di cittadini*, quale può essere fatta in un pubblico discorso ispirato da uno scopo di riforme civili o sociali. Laonde credetti opportuno di precisar meglio ed indicare espressamente quello che già dovevasi ritenere implicito nel concetto della legge, che cioè si abbia a perseguire penalmente chi eccita all'odio tra le varie classi sociali *sol quando ne consegua* un perturbamento nella opinione della generale sicurezza, ossia quando il fatto (come dice il Codice) sia commesso in modo pericoloso per la pubblica tranquillità ».

Ora, o signori del Tribunale, non solo voi non potete parificare questa pubblica *tranquillità* dell'art. 247 a quella pubblica *quiete* che, secondo l'art. 457, può essere turbata anche da soli schiamazzi notturni; ma dovete intendere per essa, come dice la relazione con una frase di Carmignani, « l'opinione della generale sicurezza »; e dovete in secondo luogo constatare se turbamento di questa opinione realmente ci fu e se cioè il pericolo fu non soltanto possibile (chè allora ogni e qualunque manifestazione di pensiero, ogni atto anche il più innocente possono essere sorgente di un *pericolo possibile!*) ma fu un pericolo reale ed oggettivo, di un danno meramente possibile.

Di questo pericolo per la pubblica tranquillità, non una parola non l'ombra di una prova in tutto il processo; e quindi inapplicabilità assoluta dell'art. 247 ai presenti giudicabili per mancanza di elemento morale (l'istigazione a delinquere) e di elementi materiali (pubblicità e modo pericoloso).

Resta l'art. 251, di cui basta ricordare la storia legislativa, per comprenderne subito l'inapplicabilità al caso presente.

Il progetto Vigliani esplicitamente puniva le associazioni « dirette a propagare *le dottrine* indicate nell'art. 209 o altre *teorie sovversive* ».

Era dunque una vera persecuzione del pensiero politicamente o socialmente eterodosso.

Ma il progetto Zanardelli, che poi divenne legge definitiva, sostituì l'altra formula delle associazioni « *dirette a commettere i delitti* preveduti nell'art. 247 ».

Occorre dunque che l'associazione abbia per ragione e scopo il preparare l'esecuzione di quei reati, perchè essa possa cadere sotto la sanzione dell'art. 251.

Ma se le sezioni di Roma e di Albano non ebbero affatto la intenzione nè diedero opera alcuna, come vedemmo, a preparare la

esecuzione dei reati previsti dall'art. 247, come potrete voi, in mancanza di una prova qualsiasi arbitrariamente affermare che quelle associazioni erano *dirette* a commettere quei reati?

Avete voi sequestrati degli statuti dove si assegni come scopo dell'associazione, l'uso delle violenze o l'eccitamento all'odio?

Se le sezioni di Roma e di Albano avevano il programma del partito socialista italiano, questo è anzi la esclusione aperta e diretta di quei mezzi criminosi che la legge colpisce.

Così decise, per altre sezioni del partito socialista, il Tribunale di Milano, che pure escludendo gli articoli 247 e 251 del Codice penale, le ritenne punibili per l'art. 5° della legge eccezionale, che poco dopo, per altro, era escluso dalla Corte d'appello in Milano; la quale alla sua volta fu seguita nella stessa giurisprudenza dalla Corte d'appello di Lucca e da altre.

Io sono dunque tranquillo, dal punto di vista giuridico, nel chiedere al Tribunale l'assoluzione degli odierni imputati, che saranno degli eterodossi e dei ribelli nella loro coscienza politica e sociale, ma che non sono nè per la coscienza comune nè per le leggi vigenti dei malfattori da condannare.

Sicchè, se dal campo giuridico, noi vogliamo di nuovo elevarci alle considerazioni più generali d'ordine sociale, io dico che la definizione di questo processo si riduce ad una questione di lealtà.

O voi volete applicare la legge, e allora non è possibile condannare.

O voi volete ad ogni costo difendere le preoccupazioni della classe dominante, fatelo pure — poichè ne avete il potere — ma non dite allora di fare giustizia.

Comunque, o signori del Tribunale, assolviate, come io vi chiedo, o condanniate, come richiedeva il Pubblico Ministero, noi abbiamo questa fede sicura, che la verità è irresistibile ed incoercibile. O noi siamo degli illusi e allora le nostre idee cadranno come foglie secche dall'albero della vita, anche se darete ad esse l'aureola della persecuzione. O le nostre idee sono vere, ed allora niuna forza potrà impedirne il trionfo: qualunque cosa si faccia pro o contro di esse, esse sole saranno vittoriose nella lotta della storia verso l'avvenire.

Il Tribunale di Roma (presidente ed estensore *Gonella*) con sentenza 11 febbraio 1895, pubblicata nella *Cassazione Unica*, VI, 434, assolveva per inesistenza di reato: esempio tanto più notevole, per quanto dato in Roma, sotto gli occhi del governo e durante l'inferire delle leggi eccezionali.

VI.

Il giudizio della folla.

Gli studenti fischiatori.

(Tribunale di Bologna, 4 aprile 1891).

Non avendo modo di riprodurre, per mancanza di appunti, la mia difesa nel processo degli studenti fischiatori, riporto qui la sentenza del Tribunale e la nota che vi aggiunsi nella *Scuola positiva* (anno I, num. 1, maggio 1891), per constatare la clamorosa vittoria forense della teorica positivista sulla folla delinquente, che G. A. Pugliese di Trani prima nel processo per la ribellione di Gravina (Tribunale di Bari, 1887) ed io poi, nel processo dello studente Martellotta (1890, vedi qui a pag. 63) abbiamo portato nei tribunali, mentre Sighele, poco dopo, le dava diritto di cittadinanza nella psicologia criminale (*La folla delinquente*, I^a edizione 1892, II^a edizione, Torino, Bocca, 1895).

E appunto per segnalare un mio dissenso col Sighele, riproduco una mia nota ad un suo articolo sull'*Intelligenza e moralità della folla*, cui faccio seguire una nota del Sighele stesso ad una recente sentenza pure del Tribunale di Bari che distingue, sebbene male a proposito in quel caso, folla delinquente da setta delinquente.

« Il Tribunale (PITTERI, *Presidente* — PAGLIANI, *Estensore*), ecc.

« Ritenuto che dalla discussione della causa è emerso, che volendo gli studenti della Università di Bologna, costituenti il Circolo Monarchico universitario, inaugurare la loro bandiera, aveva accettato di esserne padrino l'illustre poeta, senatore del regno, Giosuè Carducci, professore di lettere italiane nella Università stessa, il quale in giorni determinati dalle tre alle quattro pomeridiane ivi impartiva le sue lezioni.

« Una parte degli studenti universitari, ispirati a principii non armonizzanti con quelli dell'altra parte, la quale aveva preparata la inaugurazione della bandiera, preordinò una dimostrazione ostile al Carducci, e, da quanto è sembrato, dev'essere corso un concerto sul luogo e sul modo di manifestarla.

« Così nel mezzodì undici decorso marzo, mentre alle tre pomeridiane quel professore entrava nella solita aula, nella quale svolge